

Mandato istituzionale

I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) italiani sono stati istituiti a seguito della legge 266/91, legge quadro sul volontariato.

L'articolo 15 della legge fissa lo scopo dei CSV: "a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività".

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale dell'ottobre 1997, stabilisce che i CSV: "erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

- a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato; offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale".

La legge 266/91 fissa i criteri di finanziamento dei CSV, prevedendo che: "una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi" delle fondazioni di origine bancaria "venga destinato alla costituzione di Fondi speciali presso le Regioni".

Ogni Fondo speciale è amministrato da un **Comitato di Gestione (Co.Ge.)**, composto da:

- 1 rappresentante della Regione competente;
- 4 rappresentanti delle OdV maggiormente presenti nel territorio regionale;
- 1 membro nominato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 7 membri nominati dalle fondazioni bancarie;
- 1 membro nominato dall'Associazione fra le Casse di Risparmio (ACRI);
- 1 rappresentante degli enti locali della Regione.

Oltre a istituire i CSV, il Co.Ge. svolge le seguenti funzioni:

- nomina di un proprio rappresentante sia nel Consiglio direttivo, sia nel Collegio dei Revisori dei Conti di ogni CSV;
- ripartisce annualmente fra i vari CSV istituiti nella Regione delle somme disponibili nel Fondo Speciale, previa presentazione di un progetto annuale delle attività da parte di ogni CSV;
- verifica sulla regolarità delle rendicontazioni nell'utilizzo dei fondi;
- cancella, eventualmente, un CSV dal Registro dei CSV, qualora sia accertato il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle OdV, o qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale dei CSV esistenti, o nel caso di irregolarità, inadempienze o irregolarità di gestione.

Per le proprie spese di funzionamento il Co.Ge. può disporre di somme “nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste”.

Oggi la rete dei CSV è una grande rete del volontariato italiano costituita e governata dalle organizzazioni nazionali di ampie dimensioni, ma anche dalle innumerevoli realtà di piccola dimensione protagoniste nella cura delle comunità locali, al servizio di tutto il volontariato. È una rete che si interroga sul futuro del volontariato e su come trasformare risorse in strumenti e azioni da mettere a disposizione del volontariato per garantire e promuovere il suo sviluppo.

Normativa di riferimento

- Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991
- Regione Lombardia - Legge regionale 14 febbraio 2008 - n.1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"
- Bando per la presentazione delle istanze per l'istituzione dei Centri di Servizio del 7 aprile 1997
- Decreto ministeriale 8 ottobre 1997 "Modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le Regioni"
- Disposizioni esplicative 8 ottobre 1997 "Modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le Regioni"